INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 7-bis

Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo

(Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza. 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato

Versione in vigore dal 27 febbraio 1999, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti/art-7-bis-semplificazione-di-adempimenti-burocratici-nel-settore-del-trasporto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it